

## DECRETO-LEGGE PROROGA TERMINI

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ART. 1

*(Proroga di termini in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e terzo periodo, le parole "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017 e 2018".
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza fino al 14 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono in unica tornata il 14 ottobre 2018.

#### ART. 2

*(Proroga di termini in materia di giustizia)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole "dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 31 marzo 2019".
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021", conseguentemente, il termine di cui al citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.

### ART. 3

*(Proroga di termini in materia di ambiente)*

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

### ART. 4

*(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)*

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola “2018”, ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “2019”.

### ART. 5

*(Proroga di termini in materia di lavoro)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la parola “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.

### ART. 6

*(Proroga di termini in materia di istruzione e università)*

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 30 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2017-2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017-2018 e 2018-2019”.

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole “dall'anno scolastico 2018/19” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

### ART. 7

*(Proroga di termini in materia di cultura)*

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “nell'anno 2017” sono inserite le seguenti: “e nell'anno 2018”;

b) al terzo periodo, le parole “Per l’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2017 e 2018”.

#### ART. 8

##### *(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole “A decorrere dal 1° settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° dicembre 2018,”.

2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole “A decorrere dal 1° settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° dicembre 2018”.

3. All’articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole “e per l’anno 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2017 e per l’anno 2018”.

4. All’articolo 16 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole “per il periodo 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo 2018-2020”;

b) al comma 2, primo periodo, le parole “nel periodo 2015-2017”, sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo 2018-2020”;

c) al comma 2-bis, le parole “Nel periodo 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “Nel periodo 2018-2020”.”.

#### ART. 9

##### *(Proroga di termini in materia di eventi sismici)*

1. Il termine per la presentazione, a pena di decadenza, dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e delle eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, è prorogato al trecentesimo giorno successivo alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.

#### ART. 10

##### *(Proroga di termini in materia di sport)*

1. All’articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”.

ART. 11  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare